CAMERA DEI DEPUTATI N. 1671

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MAZZETTI

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Presentata il 29 gennaio 2024

Onorevoli Colleghi ! – Il territorio insulare italiano è circa un sesto di quello nazionale. Oltre la Sardegna e la Sicilia, l'Italia conta circa sessanta isole marittime ripartite tra trentacinque comuni di sette regioni (Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana).

Le isole minori italiane sono caratterizzate da fattori comuni ad altre isole europee (popolazione ridotta, limitata diversità economica, lontananza dalla terraferma, difficoltà di accesso ai servizi fondamentali quali sanità, trasporti e scuola, limitate risorse idriche e limitate politiche per la pesca, l'acquacoltura e il turismo).

Esse rappresentano delle aree molto vulnerabili non solo a causa dei cambiamenti climatici, ma anche per la loro dipendenza dalle risorse presenti nella terraferma. Per queste ragioni l'insularità, anche a differenza delle aree montane, costituisce una condizione di disagio per superare il quale si rende necessario che lo Stato, le regioni e l'Unione europea adottino provvedimenti strutturali e non temporanei o episodici.

Il miglioramento delle condizioni di vita e delle attività economiche sulle isole passa anche attraverso politiche e iniziative che comprendano la cosiddetta « *blue economy* » e l'indipendenza energetica.

Dopo la modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, apportata dalla legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, un progetto di legge organico che raccolga le istanze contenute in vari provvedimenti rappresenta la naturale attuazione del disposto costituzionale e la soluzione dei problemi duraturi delle isole marine.

Nelle precedenti legislature sono stati presentati numerosi progetti di legge sulle isole minori, ma nessun provvedimento ha mai concluso il suo *iter*. I testi più organici sono stati, spesso, condivisi ed elaborati

con il territorio e quindi hanno previsto soluzioni più mirate.

Si può affermare che l'attività parlamentare, in questo ambito, possa essere inquadrata in un modo nuovo di legiferare che si può definire: « dal territorio e per il territorio ». La condivisione del testo con le istituzioni locali, con i cittadini e con le forze economiche locali, dovrebbe agevolare il Parlamento nell'approvazione di una legge voluta dagli stessi soggetti che la stessa tutela e rappresenta.

Un altro principio generale, affermato anche dal Parlamento europeo nella risoluzione 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione, è quello che prevede la rivalutazione dei regimi di aiuti di Stato fondando il quadro legislativo in tale materia su indicatori più specifici attraverso la creazione di una sottocategoria « isole ». In tale nuovo quadro, le sovvenzioni per porre rimedio ai disagi connessi all'insularità, compreso il tema dei trasporti, non dovrebbero essere considerate aiuti di Stato.

La presente proposta di legge ripropone, con alcune integrazioni, il testo dell'atto Camera n. 1285 della XVIII legislatura, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nel 2018, di cui la Camera dei deputati aveva avviato l'esame nella scorsa legislatura.

Tale proposta inquadrava lo sviluppo delle isole minori finalizzandolo alla loro crescita sociale ed economica, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.

Tutto questo in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

È necessario creare una dotazione finanziaria supplementare per coprire i costi aggiuntivi dell'insularità. La stessa Unione europea rilancia il principio di investimenti territoriali integrati e di sviluppo locale partecipato.

Per i problemi del Sud è stata disposta l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) unica che risolverebbe solo in parte i problemi dell'insularità. Sarebbe infatti più efficace costituire una ZES « isole minori marittime » in modo da accorpare tutti i temi peculiari delle piccole isole in un'area omogenea di sviluppo.

Questo percorso virtuoso andrebbe completato prevedendo, d'intesa con l'Unione europea, l'individuazione di una piccola area franca in ciascun comune insulare.

I due princìpi sopra richiamati rafforzerebbero l'agire amministrativo rendendolo più snello e rapido e garantirebbero agevolazioni finanziarie in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Anche il settore giudiziario dovrebbe uscire dal regime di provvisorietà che caratterizza quello delle isole. Ci sono sezioni distaccate di tribunali che vedono prorogare, anno dopo anno, la loro funzionalità come se il bisogno di giustizia e la sua limitazione fosse un tema saltuario e non permanente. Pertanto si dovrebbe confermare la loro operatività in modo continuato correlandolo, se si ritenesse opportuno, alla durata dei *gap* dell'insularità.

Sempre in tema di giustizia, per avvicinarla a tutti i cittadini delle isole si potrebbe ipotizzare, come avviene per la sanità, l'istituzione di case della giustizia presso la sede di ciascun comune presso le quali potrebbe operare un magistrato in quiescenza che, senza oneri aggiuntivi, assegni il contenzioso a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Anche in tal modo si potrebbe innovare il sistema giudiziario conseguendo l'obiettivo di alleggerire l'attività dei tribunali.

Altro principio da attuare in modo generalizzato prevede il richiamo del dettato della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come novellata da successive leggi in materia di finanza pubblica, che per le aree fragili prevede che si possa derogare la legislazione vigente. Anche questo principio è in linea con la dichiarazione europea che si

impegna ad adottare misure specifiche e con procedure legislative speciali anche in attuazione dell'articolo 349 del TFUE applicando la necessaria flessibilità per favorire l'impegno più efficace dei finanziamenti europei.

Una trattazione specifica andrebbe fatta sui settori della sanità in cui la difficoltà dei collegamenti con la terraferma, la carenza di personale medico e la carenza di strutture sanitarie sollecitano la celere adozione di presìdi medici locali, la diffusione della pratica di telediagnosi e telemedicina e il ripristino dei punti di natalità perché, nelle piccole isole, non sono attuabili le soluzioni previste per gestire le grandi realtà territoriali.

Anche il sistema scolastico necessita di soluzioni e di realizzazioni più adeguate, anche prevedendo un sistema premiale per incentivare la quantità e la qualità del corpo docente.

Inoltre, un sistema energetico alternativo che favorisca la totale indipendenza di approvvigionamento è più facilmente attuabile nelle piccole realtà purché si applichino la semplificazione e le deroghe sopra richiamate.

Anche per il ciclo dell'acqua e dei rifiuti si propone una soluzione che prevede l'applicazione della flessibilità e di deroghe.

Nella presente proposta di legge, che si compone di ventuno articoli, particolare attenzione è stata prestata alla disciplina della *governance* i cui tratti salienti sono di seguito richiamati:

istituzione di un Comitato paritetico istituzionale composto da un numero uguale di Ministeri, regioni e comuni;

attribuzione delle funzioni di approvazione del documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e del progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST), di riprogrammazione degli interventi che registrano ritardi e di monitoraggio dell'avanzamento normativo;

adozione di un Patto di sviluppo come proposto dall'Unione europea;

istituzione di un Fondo unico finalizzato al finanziamento del DUPIM; in presenza di fondi settoriali si prevede che gli stessi devono contribuire a realizzare i progetti inseriti nel PIST senza seguire procedure diverse come avviene attualmente;

approvazione di criteri di riparto da parte del Comitato istituzionale per le isole minori su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM);

asseverazione del DUPIM e del PIST da parte delle regioni di riferimento;

interazione tra i fondi pubblici e i fondi privati;

diversificazione dei ruoli delle università e degli istituti di credito che devono assumere un ruolo più deciso nel territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole minori marine, lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B annessi alla presente legge. Ogni riferimento alle isole minori di cui agli allegati A e B si intende riferito ai rispettivi comuni.

3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche per il miglioramento dei territori interessati.

4. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, al fine di attuare gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole

minori, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;

c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica per il potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;

e) alla promozione e riqualificazione dell'offerta turistica, alla fruizione e al recupero dei beni culturali, al miglioramento dei servizi pubblici locali, all'incentivazione e al sostegno del turismo nautico e da diporto sostenibile, nonché all'offerta di servizi a basso o a zero impatto sull'ecosistema marino e costiero, prevedendo il potenziamento dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno e incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere;

f) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica rinnovabili, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;

g) all'incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili, anche connesse allo smaltimento dei rifiuti nella stessa area di produzione e allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia, attraverso la realizzazione di sistemi di autoproduzione, autoconsumo e comunità dell'energia, fino alla completa autonomia dalla rete, compatibilmente con il paesaggio insulare, come

mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive;

h) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale materiali e immateriali per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;

i) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;

l) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;

m) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;

n) allo sviluppo e al miglioramento delle attività produttive locali;

o) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali;

p) alla promozione di una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presìdi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e a combattere la tendenza allo spopolamento;

q) alla realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

r) al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione, del traffico marittimo e della sicurezza e operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nelle isole minori di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio;

s) alla promozione e all'incentivazione delle attività tipiche di ciascuna isola e della competitività delle micro, piccole e medie imprese ivi situate, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli e alimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci nonché la semplificazione delle procedure amministrative, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

t) alla promozione in Italia e all'estero del marchio « isole minori d'Italia », istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

u) all'attivazione presso l'Unione europea delle procedure necessarie per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e per la costituzione di una ZES unica per tutte le isole minori di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tenuto conto delle rispettive competenze nonché rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini ivi residenti.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori e istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori)

1. Il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e il progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST) sono gli strumenti di programmazione degli in-

terventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Essi sono approvati dal Comitato di cui al comma 5. I fondi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i fondi di Ministeri di settore assegnati per interventi nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non impegnati o spesi o revocati alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono riassegnati alle medesime isole per il finanziamento degli interventi pubblici e privati previsti dal DUPIM per il periodo 2021-2027.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM e del PIST, che sono presentati al Comitato dall'ANCIM, per le isole minori di cui all'allegato A, e dal loro rappresentante, per le isole minori di cui all'allegato B. Essi sono adottati anche con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST predisposti dai comuni ai sensi del comma 2 costituiscono gli strumenti operativi della programmazione nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ciascun progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La deliberazione regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle iniziative stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La deliberazione regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove

la deliberazione regionale non sia adottata entro il termine di cui al primo periodo, il DUPIM e il PIST sono trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5 dall'ANCIM, per le isole minori di cui all'allegato A, e dal rappresentante nel Comitato, per le isole minori di cui all'allegato B.

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del *made in Italy*, della cultura, della salute, dell'istruzione e del merito, nonché del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni delle isole minori di cui all'allegato A e da un rappresentante delle regioni in cui sono presenti le isole minori di cui all'allegato B;

c) da sette rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B;

d) da rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane.

7. Il Comitato approva il DUPIM, corredato del PIST, e i criteri di riparto. Tali criteri sono predisposti dall'ANCIM, per i comuni di cui all'allegato A, e dal rappresentante nel Comitato, per i comuni di cui all'allegato B, e possono prevedere che una quota dei finanziamenti sia finalizzata a favorire e sostenere progetti imprenditoriali locali. L'atto approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi

strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti previa intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un'area omogenea di sviluppo integrato delle isole e un nuovo modello di sviluppo europeo.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

10. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.

11. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Alla scadenza del termine, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori sono presenti le isole minori.

12. Il Comitato ha altresì i seguenti compiti:

a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;

b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 4;

c) esprimere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

13. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede a integrare il documento unico di programmazione isole minori di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, con le modalità di cui ai

commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2028-2034.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato « Fondo », è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal DUPIM e dai relativi PIST ai sensi dell'articolo 3 della presente legge nonché degli ulteriori interventi previsti dalla medesima legge. I fondi di settore destinati alle isole minori contribuiscono al finanziamento dei PIST.

2. I finanziamenti previsti dal Fondo sono cumulabili con tutti gli strumenti finanziari e gli incentivi previsti a favore degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Una quota del Fondo, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci, d'intesa con le regioni di appartenenza.

4. Le risorse del Fondo sono destinate per il 95 per cento a interventi in favore delle isole minori di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole minori di cui all'allegato B.

5. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

(Partecipazione delle isole minori al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle isole minori è assegnato, in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale e ad incremento delle eventuali spettanze agli stessi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche corrisposta dai soggetti residenti nei rispettivi territori.

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole minori, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia, possono stipulare un contratto di lavoro speciale per le isole minori. Tale contratto ha durata triennale e deve prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a otto mesi annui per ciascuna annualità. Alle imprese che stipulano tale contratto è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100 per cento del contributo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal datore di lavoro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini

dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e previa intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni locali.

3. Per « piccole produzioni locali » si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni locali del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio « isole minori d'Italia » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, e procedono alla loro revisione annuale.

Art. 8.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori e ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1 rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti specifiche istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle imprese esistenti per quanto concerne la maggiore produttività o l'incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o pluriennali. La redazione dei piani di sviluppo turistico è affidata mediante procedure ad evidenza pubblica a esperti in pianificazione turistica; i piani sono redatti, con

particolare attenzione alle fasi di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti di intervento devono essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico-finanziario. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti che dimostrano un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, previa intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno, verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti nel territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole minori corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 9.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni di cui all'allegato A possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 10.

(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole minori)

1. A decorrere dall'anno 2024, la disposizione di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica anche ai comuni delle isole minori.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, previa intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, dei parcheggi, della rete stradale, fognaria, idrica ed elettrica, dell'illuminazione pubblica nonché delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze

della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono trasmesse dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

4. I bilanci dei comuni delle isole minori, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, dall'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 12.

(Strutture e assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate

adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere pratiche di volontariato da realizzare anche con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

3. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole minori di cui all'allegato A, in coerenza con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie situate nella terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

4. È garantita nelle isole minori di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento nonché dei medici di medicina generale.

5. Sono ripristinati o mantenuti i punti nascita presenti nelle isole minori di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, potenziando adeguatamente le dotazioni strumentali e di personale delle professionalità necessarie, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

6. Nelle sedi insulari in cui è presente un presidio ospedaliero, oltre alle prestazioni di pronto soccorso, con i relativi servizi di supporto, sono garantite le prestazioni di medicina interna e di piccola chirurgia.

7. Le regioni nel cui territorio sono presenti le isole minori di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento

sulle patologie gravi, sia in fase prenatale sia nell'immediato *post partum*.

8. Nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A e in ciascuna isola dei comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio è garantita la presenza di presìdi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

9. Ciascuna regione nel cui territorio sono presenti comuni insulari istituisce un osservatorio sulla salute. Tale osservatorio è composto da un rappresentante della giunta regionale, da un rappresentante dell'ANCIM e dai sindaci dei comuni insulari presenti nella regione medesima.

Art. 13.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le regioni interessate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche situate nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo in possesso della residenza e del domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario non residente e assunto a tempo determinato in istituzioni scolastiche situate nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A è riconosciuto un punteggio doppio per il servizio effettivamente prestato e reso.

Art. 14.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra la mediazione e il procedimento giudiziario, ai sensi della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo nei contratti in cui è parte il comune la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto nazionale e dell'Unione europea per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei princìpi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per il procedimento giudiziario ordinario, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti nonché gli oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole minori, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti potrebbero creare maggiori rischi.

5. Sono ripristinate o confermate definitivamente le sezioni distaccate dei tribunali nei territori delle isole minori di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da individuare previa intesa promossa dalla regione interessata con il medesimo comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente cui è preposto il sindaco dello stesso comune.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, avvalendosi della collaborazione della regione competente. Il piano di protezione civile comunale in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, deve contenere tutte le informazioni utili alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'istituzione del presidio territoriale, all'accessibilità al territorio, all'individuazione della sede del coordinamento delle attività di protezione civile e alla verifica della funzionalità delle aree di emergenza (aree di attesa, aree e centri di assistenza, zone per l'atterraggio in emergenza) nonché alle azioni per lo sviluppo del volontariato comunale e per l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'emergenza.

Art. 16.

(Servizio idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del servizio idrico integrato, nei comuni delle

isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole minori possono scegliere le forme di gestione consentite dall'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio.

Art. 17.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, anche del trasporto pubblico su gomma, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, svolgono compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che le stesse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 11 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a ri-

valutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, anche valorizzando l'introduzione dell'uso di idrovolanti, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai princìpi di intermodalità e sostenibilità economica e ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare, tra i quali possono essere compresi anche mezzi attualmente non utilizzati o utilizzati solo in alcuni comprensori.

4. Le regioni, ove non già previsto e fatte salve le condizioni più favorevoli, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, pari almeno al 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto direttamente dai comuni isolani o dalle imprese da questi incaricate.

5. Le regioni, altresì, obbligano le imprese che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole a riservare, in favore dei residenti nei comuni isolani, il 20 per cento dei posti fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole.

6. Le regioni adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento ai prezzi medi praticati nella regione medesima dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali, delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave e del costo del carburante per autotrazione.

7. I possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale e i nativi che pagano i relativi tributi locali, nonché i componenti dei loro nuclei familiari, sono equiparati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche utilizzando le risorse del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le

esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego, il riciclaggio e lo smaltimento attraverso impianti di pirolisi volti alla produzione di energia alternativa;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni contrattuali negli appalti che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;

e) l'adozione di misure economiche volte all'abbattimento dei costi di trasporto dei rifiuti presso i centri di stoccaggio e i termovalorizzatori, all'azzeramento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, infine, alla realizzazione di reti sub-lacuali volte a eliminare l'emissione di anidride carbonica derivante dai combustibili tradizionali;

f) l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni delle isole minori di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

g) una riduzione, da concedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'aliquota della tassa sui rifiuti in misura percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nel corso dell'anno di riferimento.

2. I comuni delle isole minori che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 19.

(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le regioni e i comuni delle isole minori interessate da frequenti arrivi di migranti, è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Il Fondo di cui al presente comma è utilizzato per il potenziamento delle procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è altresì stabilita, per le isole minori interessate da frequenti arrivi di migranti, un'adeguata dotazione organica di Forze di polizia per il controllo e il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e la gestione dei flussi di migranti.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 20.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, previa intesa con i comuni delle isole minori e con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori.

2. Il piano approvato dal Comitato di cui all'articolo 3 costituisce atto autorizzatorio degli interventi in esso previsti.

Art. 21.

(Istituzione del Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo)

1. È istituito il Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo, composto da:

a) i componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) il presidente dell'ANCIM;

c) cinque rappresentanti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) cinque sindaci dei comuni di cui all'allegato A, rappresentativi di cinque diverse regioni, designati dall'ANCIM.

2. Sono compiti del Comitato:

a) favorire lo scambio reciproco di esperienze e di culture con le isole del Mediterraneo appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea e ad altri Stati extracomunitari nonché la costituzione dell'Unione delle isole del Mediterraneo (UMI);

b) predisporre ed attivare iniziative di cooperazione in un quadro di intese inter-

statali volte al migliore utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Comitato si riunisce con periodicità semestrale e adotta il regolamento interno per il suo funzionamento.

4. I componenti del Comitato durano in carica per cinque anni, di norma coincidenti con la durata della legislatura parlamentare. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, sono rinnovati i soli componenti di cui al comma 1, lettera *a)*.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e in nessun caso può dare luogo alla corresponsione di rimborsi, indennità ed altri emolumenti comunque denominati.

6. Il Comitato, in collaborazione con altri soggetti pubblici rappresentativi delle isole minori di cui al comma 2, lettera *a)*, promuove una Conferenza, con periodicità annuale, sulle tematiche comuni attinenti alla realtà delle isole minori. La sede permanente della Conferenza è in Roma.

Allegato A
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
CI	(Carbonia-Iglesias) Calasetta
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica

SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

Allegato B
(*Articolo 1, comma 2*)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta – Lido
	Isola della laguna veneta – Murano
	Isola della laguna veneta – Pellestrina
	Isola della laguna veneta – Burano
	Isola della laguna veneta – Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta – Mazzorbo
	Isola della laguna veneta – Vignole
	Isola della laguna veneta – Torcello
	Isola della laguna veneta – San Giorgio
	Isola della laguna veneta – San Michele
	Isola della laguna veneta – San Clemente
	Isola della laguna veneta – San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta – Marzobetto
	Isola della laguna veneta – San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado – Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo – Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta – San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno – Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee – Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

PAGINA BIANCA



19PDL0073510